

CONVENZIONE
TRA
L'OPERA ARMIDA BARELLI
E
LA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Per l'attività di tirocinio rivolta agli studenti del Corso per Operatore Socio-Sanitario, tra le parti:

1. OPERA ARMIDA BARELLI, con sede in Rovereto, via Setaioli 5, Rovereto, codice fiscale 00341350221, rappresentata da:
 - dott. Bernardo Zanoner, nato a *** (TN) il ***, che interviene e agisce nella sua qualità di Direttore del predetto ente;
2. COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO, con sede in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi, 1 codice fiscale 90014590229, partita IVA 02189180223, rappresentata da:
 - Sig. Enrico Galvan nato a *** (***) il ***, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante del predetto ente;

premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si stipula e si conviene quanto segue

ART. 1

L'APSP Opera Armida Barelli (Opera) e la COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO con la presente convenzione definiscono le modalità di collaborazione per la realizzazione del tirocinio professionale degli studenti del corso per Operatore Socio-Sanitario di cui saranno precisate le modalità operative.

ART. 2

la COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO si impegna a:

- a) assicurare lo svolgimento delle attività di tirocinio presso i propri servizi nel numero e nei periodi che saranno di volta in volta concordati con la scuola;
- b) far svolgere agli studenti attività esclusivamente e strettamente legate all'espletamento del tirocinio secondo il programma concordato. Dette attività non saranno in alcun caso considerate né esplicitazione di un rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro titolo prestata, né contratto di formazione di lavoro. Dette attività non saranno soggette a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali;
- c) individuare, in accordo con la scuola, tra i propri dipendenti personale qualificato cui affidare il compito di supervisore degli studenti tirocinanti;
- d) garantire la partecipazione dei *supervisori* agli incontri di programmazione e verifica organizzati dalla scuola;
- e) informare gli studenti relativamente ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
- f) autorizzare il supervisore a informare lo studente su eventuali situazioni di rischio derivanti dalle condizioni dell'utente;

- g) formalizzare al tirocinante, in applicazione dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 196/2003, specifico incarico al trattamento di dati personali.

ART. 3

All'inizio della frequenza, il Responsabile della sede di tirocinio, avvalendosi del supervisore (referente dell'Ente), provvede a dare le ulteriori necessarie informazioni in caso di incendio o altra emergenza; fornisce i dispositivi di protezione individuali in relazione alle tipologie di attività da svolgere nell'ambito del tirocinio, ne verifica l'utilizzo e sovrintende al rispetto delle norme di sicurezza. In caso di violazione della normativa di sicurezza da parte degli allievi, provvede ad informare l'Opera.

ART. 4

L'OPERA ARMIDA BARELLI si impegna a:

- a) fornire agli allievi le necessarie informazioni sui rischi in relazione al Decreto Legislativo 81/2008;
- b) definire all'inizio di ciascun anno formativo il numero degli studenti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio nel rispetto dell'organizzazione dei servizi erogati dall'ente e delle finalità didattiche;
- c) fornire adeguata copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile degli studenti. L'Opera ha stipulato altresì una specifica polizza *infortunio allievi*.
- d) nominare un *tutor* di tirocinio che garantisca la continuità didattica fra la formazione d'aula e l'apprendimento in ambito di tirocinio. La valutazione formativa e certificativa del tirocinio di ogni singolo studente sarà compiuta dal *tutor* con la collaborazione dei supervisori, referenti dell'Ente ospitante;
- e) procedere alla valutazione dell'idoneità psico-fisica dello studente per lo svolgimento delle funzioni specifiche previste dal profilo professionale dell'operatore socio-sanitario. Tale certificazione è redatta dalle autorità sanitarie competenti. Con riferimento specifico all'esposizione a rischi presenti nelle sedi di tirocinio, gli studenti saranno sottoposti a visita medica e accertamenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed alle vaccinazioni previste.

ART. 5

Gli studenti sono a conoscenza e si impegnano al rispetto del segreto d'ufficio, dei vari ruoli professionali presenti nella struttura ospitante, dell'orario stabilito e delle indicazioni operative del supervisore, nonché ogni altra normativa riguardante l'organizzazione del lavoro; dovranno osservare il segreto professionale sulle notizie di cui venissero a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio svolta.

ART. 6

la COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO, per effetto del rapporto derivante dalla sottoscrizione della presente Convenzione, assume la qualifica di responsabile del trattamento ex art. 28 Reg UE 16/679 relativamente al trattamento dei dati personali degli alunni conferiti da parte dell'"OPERA ARMIDA BARELLI". I trattamenti che il predetto responsabile è autorizzato a svolgere sono quelli strettamente indispensabili per dare esecuzioni alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione: raccolta, organizzazione, utilizzo, cancellazione. Il responsabile è tenuto a garantire la riservatezza dei dati personali e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle obbligazioni di sua competenza. Tra gli obblighi del responsabile vi sono quelli di rispettare le presenti istruzioni e le norme in materia di protezione dei dati personali vigenti, compresi i provvedimenti del Garante (in vigore ed applicabili) e di agire in modo lecito e secondo correttezza; applicare i principi di "privacy by design" e "privacy by default"; nominare per iscritto i 3 propri preposti quali incaricati del trattamento fornendo loro dettagliate istruzioni operative; procedere all'analisi dei rischi dei trattamenti ed all'adozione, su di essi, di tutte le misure di sicurezza richieste dal Regolamento; segnalare al titolare il nominativo del soggetto designato quale proprio responsabile della protezione dei dati personali

(DPO); ricorrere a un altro responsabile del trattamento, ai fini connessi all'esecuzione della Convenzione, previa autorizzazione del titolare; garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato); collaborare con il titolare per l'attuazione di misure volte prevenire trattamenti non consentiti o non autorizzati; evitare la diffusione dei dati trattati e garantire la comunicazione degli stessi solo nei confronti di terzi legittimati; conservare i dati personali dei soggetti interessati per il tempo strettamente necessario al loro lecito utilizzo. Il responsabile è tenuto a riferire periodicamente al titolare sulle procedure adottate e, in caso di richiesta, fornire copia del Registro previsto dall'art. 30 del citato Regolamento nonché è tenuto a comunicare al titolare qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati trattati. Il responsabile è altresì tenuto a fornire assistenza al titolare nel più breve tempo possibile nel caso in cui quest'ultimo ricevesse le richieste di cui al capo III del Regolamento (esercizio dei diritti da parte degli interessati). In caso di violazione dei dati (c.d. "data breach") il responsabile si dichiara consapevole degli obblighi che incombono sul titolare a norma dell'art. 33 del Regolamento. Di conseguenza si impegna a comunicare al titolare ogni circostanza e dato rilevante, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dall'evento, dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Detta comunicazione deve contenere: la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, il numero di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; l'indicazione o la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. A seguito della cessazione del trattamento affidato al responsabile, quest'ultimo a discrezione del titolare del trattamento sarà tenuto a restituire i dati a quest'ultimo, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta per legge o per il perseguimento di altre legittime finalità. La qualifica di responsabile si considererà revocata a completamento delle operazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 7

Qualora l'esperienza contrasti gravemente con le esigenze organizzative dell'Ente ospitante, quest'ultimo – in qualsiasi momento e previa comunicazione – può revocare l'autorizzazione a svolgere l'attività di tirocinio. L'Opera Armida Barelli, a sua volta e con le stesse modalità, può interrompere il tirocinio nel caso in cui l'esperienza non risponda alle esigenze formative dello studente.

ART. 8

La presente convenzione ha durata quadriennale a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; la stessa potrà essere rinnovata mediante sottoscrizione di una nuova convenzione.

Redatto in duplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

PER L'APSP OPERA ARMIDA BARELLI
dott. Bernardo Zanoner

PER LA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
sig. Enrico Galvan (*firmato digitalmente*)

Data _____